

**CIRCOSCRIZIONE 5 ^**  
*Borgo Vittoria - Madonna  
di Campagna - Lucento -  
Vallette*



**CITTA' DI TORINO**

**DELCI5 37 / 2024**

**29/05/2024**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE n. 5 ^ - Borgo Vittoria - Madonna di  
Campagna - Lucento - Vallette**

Convocata la Giunta circoscrizionale presieduta dal Presidente CRESCIMANNO Enrico, sono presenti i Coordinatori:

Luigi BORELLI  
Antonio CUZZILLA  
Bruno FRANCAVILLA  
Stefano SUBBIANI  
Giorgio TASSONE  
Carmela VENTRA

Con l'assistenza del Segretario Fabio DI MARCO

OGGETTO: C.5 - ART. 28 E 42 COMMA 2 - REGOLAMENTO DECENTRAMENTO. PROGRAMMAZIONE E CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELLE FESTE DI VIA DEL PRIMO SEMESTRE (GENNAIO-GIUGNO) ANNO 2024. PROGETTI FESTE DI VIA PRESENTATI DA: ASS. COMMERCianti ED ARTIGIANI BARRIERA LANZO PER DOMENICA 16 GIUGNO 2024; NOTTE BIANCA PRESENTATA DA ASSOCIAZIONE VIA CHIESA DELLA SALUTE PER VENERDI 21 GIUGNO 2024. APPROVAZIONE.

Il Presidente Enrico Crescimanno, di concerto con la Coordinatrice della III Commissione di Lavoro Permanente, Carmela Ventra, riferisce:

Con l'approvazione del "Regolamento Comunale delle Feste di Via", mecc. n. 2013 05843/016 del 27 gennaio 2014, esecutivo dal 10 febbraio 2014 e s.m.i., la Città ha ritenuto opportuno dotarsi di

uno strumento normativo atto a definire i criteri e le modalità a cui devono attenersi le Associazioni di Via, iscritte all'albo delle Associazioni di Via tenuto dalla Circoscrizione, che intendono organizzare manifestazioni sul suolo pubblico. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 novellato del "Regolamento delle Feste di Via" n. 366, per "Festa di Via" si intende: - "l'attività di promozione commerciale con particolare riferimento al commercio fisso, avente luogo in giornate festive o in orario dalle 20 alle 24 in giorni non festivi, che si qualifica esclusivamente in relazione al rapporto diretto che si crea tra le attività commerciali ed il territorio in cui abitualmente operano".

Per consentire la ripresa delle attività economiche nel modo più semplice e repentino possibile il Consiglio Comunale, preso atto delle palesi criticità conseguenti all'emergenza sanitaria nazionale che hanno prodotto danni di eccezionale gravità alle attività economiche e soprattutto al commercio "di vicinato", ha manifestato la volontà di rendere le feste di via uno strumento ancora più flessibile ed adattabile alle esigenze dei territori attraverso alcune fondamentali modifiche al suddetto Regolamento che costituisce il riferimento normativo per tutti gli aspetti connessi all'organizzazione e allo svolgimento di tali manifestazioni.

Le ultime modifiche apportate con la Deliberazione del Consiglio Comunale DEL 597/2021 del 12 luglio 2021 sono state recepite dal Consiglio Circostrizionale con la Deliberazione DELCI5 n. 82 del 06/12/2023, con la quale lo stesso ha predisposto, quale atto di indirizzo, la calendarizzazione relativa alle feste di via del primo semestre dell'anno 2024 (gennaio-giugno), tenuto conto delle manifestazioni di interesse presentate alla Circoscrizione dalle Associazioni di Via interessate allo svolgimento delle feste di via.

In osservanza del comma 2 dell' articolo 5 novellato del Regolamento sopra citato, che stabilisce che le Circoscrizioni devono comunicare al competente Assessorato entro il 10 dicembre la programmazione delle Feste di Via riferita al primo semestre dell'anno successivo ed entro il 10 giugno la programmazione del secondo semestre dell'anno, con e-mail del 07/12/2023 la Circoscrizione ha comunicato la programmazione relativa al primo semestre dell'anno 2024 (gennaio - giugno) all'Assessorato al Commercio e ai Mercati nel rispetto del termine previsto dalla normativa vigente. Il comma 3 di cui al Regolamento sopra citato dispone che, qualora la programmazione comunicata sia rispondente alle norme del Regolamento n. 366, la Giunta Comunale ne prende atto con apposita deliberazione (atto n. DEL 92 del 27/02/2024).

In riferimento alle linee di indirizzo in merito alle Feste di Via, risultanti dal Regolamento delle Feste di Via n. 366 così come modificato dal Consiglio Comunale con la Delibera sopra citata, ogni Associazione di Via interessata ha avuto diritto alla scelta/prelazione su due (2) feste di via all'anno per la programmazione, previo accordo con le altre Associazioni di via e con la possibilità di incrementare le due feste con una festa di via in orario serale, dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi nell'anno, denominata "Notte Bianca".

Alla luce delle motivazioni su esposte si rende ora necessario, approvare due proposte progettuali, in ordine temporale di svolgimento, di cui alla calendarizzazione del primo semestre dell'anno 2024, che hanno avuto, ai sensi degli artt. 3-6 del Regolamento n. 366, una valutazione positiva, sia rispetto alla definizione degli indicatori economici e di effettiva ricaduta positiva sul territorio e sul commercio in sede fissa delle manifestazioni proposte, sia in considerazione del programma delle attività sociali, culturali e di intrattenimento proposte, oltre al coinvolgimento di cittadini ed Associazioni Locali, come sotto indicato:

- Istanza pervenuta in data 16 aprile 2024, prot. n. 1329 (All. 1) dall' ASSOCIAZIONE COMMERCianti ED ARTIGIANI BARRIERA LANZO, C.F. 07849870014, con sede legale in Torino in Via Lanzo 155, rappresentata dal Presidente Sig. Porcelli Espedito che ha presentato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista per il giorno 16 giugno 2024, denominata "FESTEGGIANDO VIA LANZO 2a edizione", che interesserà l'area: via Lanzo nel tratto compreso tra: P.zza Stampalia e Via Berrino (escluse). E' prevista la chiusura al traffico veicolare dalle ore 6:30 alle ore 23:30.

La manifestazione ha tra i suoi obiettivi la promozione del commercio in sede fissa rappresentando un momento di aggregazione per tutti i residenti e non, al fine di offrire loro un giorno di festa e allegria. L'Associazione propone un evento ricco di contenuti e di attività che abbia la capacità di coinvolgere i singoli negozianti dell'associazione. Verrà data importanza alla promozione delle attività presenti sul territorio, alle tradizioni enogastronomiche, all'artigianato e alla cultura. Saranno presenti anche animazioni musicali e ricreative, punti musicali, giostre ed animazioni per i più piccoli. Alla manifestazione saranno invitate alcune associazioni culturali e di volontariato del territorio. L'Associazione dei commercianti inoltre ha adottato tutte le misure idonee relative alla sicurezza e alla vigilanza richiedendo le autorizzazioni necessarie a tutti i settori competenti. Sono stati indicati nel progetto gli indicatori economici. Rispetto all'ambiente circostante durante la festa niente viene modificato, eccetto la viabilità.

L'Associazione di Via ha richiesto il patrocinio con lettera ns. prot. n.1328 del 16/04/2024 (All. 2).

- Istanza pervenuta in data 29 aprile 2024, prot. n. 1471 (All. 3) dall' ASSOCIAZIONE VIA CHIESA DELLA SALUTE, C.F. 97784360014, con sede legale in Via Chiesa della Salute 20, rappresentata dal Presidente Sig. Scolaro Giovanni che ha presentato la proposta progettuale per una Notte Bianca prevista per il giorno 21 giugno 2024, denominata “ NOTTE BIANCA IN VIA CHIESA DELLA SALUTE”, che interesserà l'area: Via Chiesa della Salute nel tratto compreso tra: Via Coppino e Via Stradella (escluse). E' prevista la chiusura al traffico veicolare dalle ore 17,00 del 21 giugno 2024 alle ore 02,00 del 22 giugno 2024.

Obiettivo prevalente della festa sarà la promozione del commercio locale dove saranno coinvolte le attività storiche e le nuove aperture. Mediante questa iniziativa si vuole valorizzare questa porzione di area urbana e di conseguenza le attività artigianali, culturali, economiche e sociali che determinano la tipicità di questo borgo. Alla manifestazione saranno invitate alcune associazioni culturali e di volontariato del territorio. L'Associazione dei commercianti inoltre ha adottato tutte le misure idonee relative alla sicurezza e alla vigilanza richiedendo le autorizzazioni necessarie a tutti i settori competenti. Sono stati indicati nel progetto gli indicatori economici. Rispetto all'ambiente circostante durante la festa niente viene modificato, eccetto la viabilità.

L'Associazione di Via ha richiesto il patrocinio con ns. prot. n. 1474 del 29/04/2024 (All. 4).

Le Associazioni di via, nell'organizzazione, nello svolgimento delle feste di via e in tutti gli adempimenti anche successivi, dovranno osservare integralmente il Regolamento delle Feste di Via n. 366 con le ultime modifiche approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 luglio 2021 DEL 597/2021 e tutte le altre direttive procedurali in merito, comprese quelle emanate e da emanare in presenza di emergenze varie anche sanitarie, accettando e osservando integralmente quanto stabilito dalla normativa in merito. Le Associazioni di via devono osservare il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione dell'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche n. 395 approvato con DEL C.C. n. 97/2021 del 15 febbraio 2021. Le Associazioni di via dovranno garantire che le attività collaterali previste siano coerenti, qualitativamente e quantitativamente con quanto indicato nelle proposte progettuali. Le manifestazioni di cui alle proposte progettuali presentate, dovranno rispettare le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva” che tiene luogo delle precedenti n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017, 11001/123/111(3) del 18/7/2017, n. 11001/110(10) del 28/07/2017 come recepite dalla Locale Prefettura. Le Associazioni di via devono impegnarsi ad osservare le specifiche prescrizioni indicate nelle fonti normative sottoindicate:

- ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE del 2 dicembre 2021 con oggetto “Adozione delle «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali». (21A07252) (GU Serie Generale n.290 del 06-12-2021).

In fase di esame delle istanze pervenute dalle Associazioni di via interessate è stato valutato che così come stabilito dal Regolamento n. 366 all'art. 6 comma 3 lettera a), i soggetti promotori hanno raccolto l'adesione e il relativo impegno all'apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata dalla manifestazione e che sono state coinvolte all'interno delle manifestazioni cittadini e Associazioni locali (art. 6 comma 3 lettera b). In fase di perfezionamento i Presidenti delle Associazioni di via dovranno garantire obbligatoriamente l'adesione e la relativa apertura di almeno il 30% delle attività economiche presenti sul territorio di riferimento, che effettuano la vendita di beni anche mediante somministrazione, indipendentemente dalla normativa che li abilita ad effettuare il commercio, escludendo dal computo le attività che prestano esclusivamente servizi, presentando alla Circoscrizione un elenco degli operatori commerciali su sede fissa per i quali hanno acquisito espresso impegno all'apertura. Su richiesta della circoscrizione, i promotori devono fornire la documentazione comprovante l'impegno manifestato (art. 7 comma 1 e art. 10 comma 3 del Regolamento Feste di Via n. 366). Le Associazioni di via dovranno presentare, prima della data della festa, quietanza di pagamento avvenuto a seguito di Ordinanza e utile al rilascio di concessione di suolo pubblico (art. 10 comma 6 Reg. 366) e trasmettere al competente Sportello Comunale del Commercio e alla Circoscrizione la modulistica in uso, contenente le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata nei giorni antecedenti la data della manifestazione e comunque prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione o segnalazione (art. 10 comma 4 Reg. 366).

Per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il Patrocinio.

La pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico delle Associazioni proponenti. Il materiale pubblicitario prodotto e distribuito in proprio dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dalla Circoscrizione e dovrà contenere esplicito riferimento alla Festa di Via e al logo della Circoscrizione 5.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento n. 366, le suddette Associazioni promotrici degli eventi dovranno presentare alla Circoscrizione il conto consuntivo della Festa di Via entro 90 giorni dal suo svolgimento con dettagliata rendicontazione sia delle entrate realizzate che delle spese effettuate, allegando copia dei giustificativi sia delle entrate che delle spese oltre all'indicazione della destinazione dell'utile di gestione. La presenza di operatori commerciali su area pubblica non potrà essere superiore a 80 banchi con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale, comprensivi di commercianti in sede fissa e operatori al commercio su area pubblica in area non mercatale, salvo nel caso in cui l'Associazione richieda la deroga alla concessione di tale numero. La priorità di partecipazione sarà assegnata con il seguente ordine: • titolari di posteggio fisso sul mercato più vicino all'area della Festa di Via; • maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica; • maggiore anzianità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita; (art. 7 comma 4 Reg.366).

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 Reg. n. 366 i Presidenti delle Associazioni di via dovranno essere gli unici referenti nei confronti della Circoscrizione, del Comune di Torino e degli operatori partecipanti e che potrà essere affidata a soggetti terzi esclusivamente l'organizzazione di specifici servizi strumentali debitamente rendicontati; ai sensi dello stesso articolo, comma 5, i rapporti economici tra le associazioni promotrici e gli operatori che operano nella festa di via non sono delegabili a terzi.

La Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale come previsto dall'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento n. 366. Qualora per motivi eccezionali e motivati le feste sopramenzionate non potessero svolgersi nelle date indicate l'organizzatore potrà presentare alla Circoscrizione scrivente richiesta di rinvio della festa con preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti previsti dalla normativa vigenti. L'accoglimento della medesima sarà subordinato all'emissione

dell'ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Direzione Mobilità e Servizio Esercizio (art. 5 comma 6 Reg. n. 366).

Si da atto altresì che qualora subentrassero eventi ostativi e/o imprevedibili, anche riferiti all'emergenza sanitaria, la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni. I Presidenti delle Associazioni sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città (art. 14 comma 1, del Reg. n. 366);

In fase di istruttoria si è verificato che le Associazioni di via sopra indicate non presentano pendenze amministrative nè situazioni di morosità verso il Comune di Torino e che sono regolarmente iscritte al Registro del Comune di Torino.

La Circoscrizione e i soggetti promotori si attiveranno per coinvolgere le diverse Associazioni operanti sul territorio circoscrizionale invitandole a partecipare, con propri stands o animazioni, alle feste di via in discorso. Nell'ambito della partecipazione di operatori commerciali, della realizzazione di eventi di animazione e/o interventi associativi inseriti nella programmazione delle Feste di Via in discorso si ribadisce il divieto di uso, esposizione e vendita di animali da affezione e, in ogni caso, l'obbligo del rispetto del "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città" - n.320.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Il presente atto non costituisce, di per se stesso, titolo autorizzatorio allo svolgimento delle citate Feste di Via.

Il Dirigente proponente dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso.

La presente proposta di deliberazione è stata presentata e discussa, per la verifica di conformità agli indirizzi consiliari ai sensi dell'art. 28, comma 4 bis del Regolamento n. 374, nella III Commissione di Lavoro Permanente.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circostrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

Con voti unanimi, espressi con appello nominale;

## DELIBERA

1. di esprimere una valutazione positiva in ordine alle attività descritte nella parte narrativa del presente provvedimento che viene qui integralmente richiamata;
2. di approvare ai sensi degli artt. 3-6 del Regolamento n. 366, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2014 (mecc. 2013 05843/016), I.E. esecutiva dal 10 febbraio 2014, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 1 ottobre 2018 (mecc. 2018 03729/002), I.E. - esecutiva dal 15 ottobre 2018 e 12 luglio 2021 (DEL 597/2021) I.E. - esecutiva dal 25 luglio 2021, le proposte progettuali, che hanno avuto una valutazione positiva, sia rispetto alla definizione degli indicatori economici e di effettiva ricaduta positiva sul territorio e sul commercio in sede fissa della manifestazione proposta, sia in considerazione del programma delle attività sociali, culturali e di intrattenimento previste, oltre al previsto coinvolgimento di cittadini ed Associazioni Locali, come sotto indicato:

- Istanza pervenuta in data 16 aprile 2024, prot. n. 1329 (All. 1) dall' ASSOCIAZIONE COMMERCianti ED ARTIGIANI BARRIERA LANZO, C.F. 07849870014, con sede legale in Torino in Via Lanzo 155, rappresentata dal Presidente Sig. Porcelli Espedito che ha presentato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista per il giorno 16 giugno 2024, denominata "FESTEGGIANDO VIA LANZO 2a edizione", che interesserà l'area: via Lanzo nel tratto compreso tra: P.zza Stampalia e Via Berrino (escluse); è prevista la chiusura al traffico veicolare

dalle ore 6:30 alle ore 23:30.

- Istanza pervenuta in data 29 aprile 2024, prot. n. 1471 (All. 3) dall' ASSOCIAZIONE VIA CHIESA DELLA SALUTE, C.F. 97784360014, con sede legale in Via Chiesa della Salute 20, rappresentata dal Presidente Sig. Scolaro Giovanni che ha presentato la proposta progettuale per una Notte Bianca prevista per il giorno 21 giugno 2024, denominata “ NOTTE BIANCA IN VIA CHIESA DELLA SALUTE”, che interesserà l’area: Via Chiesa della Salute nel tratto compreso tra: Via Coppino e Via Stradella (escluse); è prevista la chiusura al traffico veicolare dalle ore 17:00 del 21 giugno 2024 alle ore 02:00 del 22 giugno 2024.

3. di approvare la presenza di un numero massimo di 80 banchi, con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale comprensivi di commercianti in sede fissa e operatori al commercio su area pubblica in area non mercatale così come specificato nelle proposte progettuali presentate dalle Associazioni di via sopra citate;
4. di dare atto che le Associazioni di via quali promotrici delle Feste di Via, si impegnano a rispettare l’ordine di priorità così come previsto dall’art. 7, comma 4, del Regolamento Comunale n. 366;
5. di approvare la partecipazione di OPI, operatori del proprio ingegno che non concorrono al raggiungimento del numero degli 80 banchi di operatori su area pubblica indicati al punto precedente;
6. di prendere atto che almeno il 50% degli esercizi in sede fissa, presenti nell’area interessata alla manifestazione, hanno aderito all’iniziativa e hanno sottoscritto il formale impegno all’apertura dei propri esercizi commerciali il giorno della festa;
7. di dare atto che in fase di perfezionamento i Presidenti delle Associazioni di Via dovranno garantire obbligatoriamente l’adesione e la relativa apertura di almeno il 30% delle attività economiche presenti sul territorio di riferimento, che effettuano la vendita di beni anche mediante somministrazione, indipendentemente dalla normativa che li abilita ad effettuare il commercio, escludendo dal computo le attività che prestano esclusivamente servizi, presentando alla Circoscrizione un elenco degli operatori commerciali su sede fissa per i quali ha acquisito espresso impegno all’apertura; su richiesta della circoscrizione i promotori devono fornire la documentazione comprovante l’impegno manifestato (art. 7 comma 1 e art. 10 comma 3 del Regolamento Feste di Via n. 366);
8. di dare atto che le Associazioni di via, nell’organizzazione, nello svolgimento delle feste di via e in tutti gli adempimenti anche successivi, dovranno osservare integralmente il Regolamento delle Feste di Via n. 366 con le ultime modifiche approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 luglio 2021 DEL 597/2021 e tutte le altre direttive procedurali in merito, comprese quelle emanate e da emanare in presenza di emergenze varie anche sanitarie, accettando e osservando integralmente quanto stabilito dalla normativa in merito;
9. di dare atto che le Associazioni di via devono osservare il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione dell’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche n. 395 approvato con DELC.C. n. 97/2021 del 15 febbraio 2021;
10. di dare atto che qualora per motivi eccezionali e motivati le feste sopramenzionate non potessero svolgersi nelle date indicate l’organizzatore potrà presentare alla Circoscrizione scrivente richiesta di rinvio della festa con preavviso funzionale a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti previsti dalla normativa vigenti; l’accoglimento della medesima sarà subordinato all’emissione dell’Ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Direzione Mobilità e Servizio Esercizio (art. 5 comma 6 Reg. n. 366);
11. di dare atto che le manifestazioni dovranno rispettare le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva” che tiene luogo delle precedenti n. 555/OP/0001991/2017/1

- del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017, 11001/123/111(3) del 18/7/2017, n. 11001/110(10) del 28/07/2017 come recepite dalla Locale Prefettura;
12. di dare atto che le Associazioni di Via devono impegnarsi ad osservare le specifiche prescrizioni indicate nelle fonti normative sottoindicate: - ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE del 2 dicembre 2021 con oggetto “Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali». (21A07252) (GU Serie Generale n.290 del 06-12-2021);
  13. di dare atto che i Presidenti delle Associazioni sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell’attività per cui l’area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione comunale (art. 14, comma 1, del Regolamento n. 366);
  14. di dare atto che le Associazioni quale promotrici delle feste di via, sono consapevoli di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente tutti gli aspetti organizzativi, di svolgimento e anche successivi, relative alle feste di via;
  15. di dare atto che le Associazioni devono garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegnano nell’organizzazione, nello svolgimento delle stesse e negli adempimenti successivi conformemente al rispetto del Regolamento delle feste di via n. 366;
  16. di stabilire che le Associazioni si impegnano a trasmettere al competente Sportello Comunale del Commercio e alla Circoscrizione la modulistica in uso contenente le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata nei giorni antecedenti la data della manifestazione e comunque prima dell’inizio dell’attività oggetto di comunicazione o segnalazione (art. 10 comma 4 Reg. 366);
  17. di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alle feste programmate, possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;
  18. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della Concessione di Occupazione del Suolo pubblico che sarà subordinata all’emanazione di apposita Ordinanza Viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità;
  19. di stabilire che le Associazioni, per quanto attiene all’attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovranno provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis “Vendite occasionali su area pubblica” della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione; l’attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico - sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
  20. di stabilire che le Associazioni dovranno provvedere alla pulizia dell’area (art. 14, comma 2, del Regolamento n. 366) e far sì che le strutture degli operatori che partecipano alla iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, le Associazioni dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l’installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, fermo restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell’attività di vendita; l’allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza (art. 12, comma 3, Regolamento n. 366); l’allestimento



generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente al disegno planimetrico allegato; l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi della Legge Regionale n. 38 del 2006 e s.m.i. e dell'art. 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n.38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.; ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;

21. di stabilire che l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; l'assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'art. 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli artt. 10 e 11 del menzionato Testo Unico; al rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'art. 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate Pag 8 di 11 ivi e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940;
22. di dare atto che la Circoscrizione provvederà a effettuare controlli anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dall'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento n. 366;
23. di dare atto che per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il Patrocinio della Circoscrizione 5;
24. di dare atto che le Associazioni di via si impegnano a concordare preventivamente con la Circoscrizione ogni forma di pubblicità e di utilizzo del logo circoscrizionale e che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico delle stesse;
25. di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili anche in relazione a emergenze sanitarie la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni;
26. di stabilire l'obbligo che le Associazioni di via garantiscano che le attività collaterali previste siano coerenti, qualitativamente e quantitativamente con quanto indicato nella proposta progettuale;
27. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 13);
28. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;
29. di dare atto che le Associazioni hanno prodotto la dichiarazione concernente il rispetto dell'art. 6 comma 2 del DL 78/2010 come convertito dalla L. 122/2010 in relazione agli emolumenti agli organi collegiali (All. 5 e 6);
30. di dare atto che la Circoscrizione e i soggetti promotori si attiveranno per coinvolgere le diverse

Associazioni operanti sul territorio circoscrizionale invitandole a partecipare, con propri stands o animazioni, alle feste di via in discorso;

31.di ribadire, nell'ambito della partecipazione di operatori commerciali, della realizzazione di eventi di animazione e/o interventi associativi inseriti nella programmazione delle Feste di Via in discorso il divieto di uso, esposizione e vendita di animali da affezione e, in ogni caso, l'obbligo del rispetto del "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città" - n.320;

32.di dare atto che il Dirigente proponente dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso; La Giunta Circoscrizionale all'unanimità, con voti espressi con appello nominale, attesa l'urgenza, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L. 267/2000.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Roberto Vito Grieco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Patrizia Rossini

---

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
Enrico Crescimanno

IL SEGRETARIO  
Firmato elettronicamente  
Fabio Di Marco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DELCI5-37-2024-All\_1-ISTANZA\_LANZO.pdf 
2. DELCI5-37-2024-All\_2-PATROCINIO\_LANZO.pdf 
3. DELCI5-37-2024-All\_3-ISTANZA\_NOTTE\_BIANCA.pdf 
4. DELCI5-37-2024-All\_4-PATROCINIO\_NOTTE\_BIANCA.pdf 
5. DELCI5-37-2024-All\_5-L\_122\_LANZO.pdf 
6. DELCI5-37-2024-All\_6-L\_122\_NOTTE\_BIANCA.pdf 
7. DELCI5-37-2024-All\_7-FUGA\_LANZO.pdf 
8. DELCI5-37-2024-All\_8-FUGA\_NOTTE\_BIANCA.pdf 
9. DELCI5-37-2024-All\_9-PREVENTIVO\_LANZO.pdf 
10. DELCI5-37-2024-All\_10-PREVENTIVO\_NOTTE\_BIANCA.pdf 
11. DELCI5-37-2024-All\_11-PROGETTO\_LANZO.pdf 
12. DELCI5-37-2024-All\_12-PROGETTO\_NOTTE\_BIANCA.pdf 
13. DELCI5-37-2024-All\_13-VIE\_\_FESTE\_2024.docx\_(5).pdf 
14. DELCI5-37-2024-All\_14-negozi\_via\_chiesa.pdf 
15. DELCI5-37-2024-All\_15-negozi\_via\_lanzo.pdf 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento